# Álvaro del Portillo e la normativa sulle associazioni di fedeli

*Rev. Prof. Luis Navarro*[*]

## 1. Introduzione

Le due monografie pubblicate da Álvaro del Portillo nel 1969, *Fieles y laicos en la Iglesia*[1], e nel 1970, *Escritos sobre el sacerdocio*[2], sono il frutto del suo lavoro in servizio alla Chiesa principalmente quale perito conciliare e Segretario della commissione conciliare *De Disciplina Cleri et Populi christiani*[3], e quale Consultore della P. Commissione per la riforma del CIC[4]. In entrambe le monografie, egli evidenzia una profonda conoscenza della dottrina del

[*] Pontificia Università della Santa Croce, Roma (Italia).

[1] Á. del Portillo, *Fieles y laicos. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Pamplona 1969. L'edizione italiana ha come titolo: *Laici e fedeli nella Chiesa*. Fu pubblicata anche nel 1969.

[2] Á. del Portillo, *Escritos sobre el sacerdocio*, Madrid 1970. La versione italiana porta come titolo *Consacrazione e missione del sacerdote*, Milano (s.d). La seconda edizione italiana è del 1990.

[3] L'8 novembre 1962 fu nominato Segretario di tale commissione dal Cardinale Ciriaci. Prima, il 4 ottobre 1962, era stato nominato perito conciliare. Per i testi di queste nomine, cfr. J. Medina Bayo, *Álvaro del Portillo. Un hombre fiel*, Madrid 2012, pp. 747 e 749.

[4] Fu nominato consultore della *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo* il 17 aprile 1964 da Paolo VI. Per il documento di nomina, vid. Medina Bayo, *Álvaro del Portillo. Un hombre fiel*, p. 756. Un elenco dei consultori nominati dal Romano Pontefice si trova in «Communicationes» 1 (1969), pp. 15-28.



Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

Concilio Vaticano II e delle sue conseguenze nel diritto della Chiesa. C'è però un altro ambito, forse meno conosciuto, dove egli ha dato uno specifico contributo: mi riferisco alla normativa riguardante le associazioni dei fedeli e in particolare la sua difesa delle associazioni sacerdotali come manifestazione del diritto di associazione dei chierici.

Più che esaminare tutti gli interventi di del Portillo in questo campo sia nello svolgimento del Concilio (e in specie nella stesura del decr. *Presbyterorum Ordinis*) e nella preparazione del CIC del 1983 (è stato membro di diversi gruppi di studio e Relatore del *Coetus De Laicis deque Associationibus fidelium*[5]), mi soffermerò su un articolo particolarmente significativo: *"Ius associationis et associationes fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam"*, pubblicato su *Ius Canonicum*, nel 1968[6].

Questo articolo corrisponde al parere inviato il 31 agosto 1967 alla P. Commissione per la riforma del Codice[7]. Fu chiesto a Álvaro del Portillo dal Cardinale Pericle Felici il 14 giugno 1967. Le differenze fra l'articolo e il *votum* sono minime: cambia unicamente il titolo e una pagina e mezzo del parere non fu pubblicata[8]. Il titolo del parere è *De recognitione normarum Codicis circa fidelium associationes in genere.*

[5] Sul suo lavoro come consultore, vid. Cfr. J.I. Arrieta, *Il significato di una continuità*, in «Ius Ecclesiae» 6 (1994), pp. 429-430. La *Relatio* sul lavoro svolto dal *Coetus "De Laicis deque associationibus fidelium"*, preparata da del Portillo in quanto relatore, fu pubblicata in «Communicationes» 2 (1970), pp. 89-98.

[6] Á. del Portillo, *Ius associationis et associationes fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam*, in «Ius Canonicum» 8 (1968), pp. 5-28.

[7] Il testo pubblicato su *Ius Canonicum* è identico al *votum*, tranne nella parte dedicata al diritto di associazione dei chierici che è più breve: ne manca una pagina e mezza. Questo parere fu chiesto dal Card. Felici il 14 giugno 1967. Del Portillo glielo inviò il 31 agosto 1967. Il parere porta data del 30 agosto 1967; consta di 36 pagine dattiloscritte. Dalla pagina 33 alla 36 propone il testo dei canoni. Si trova nell'Archivio della Prelatura dell'Opus Dei, Fondo, n. 37. C'è un altro parere in materia: *De fidelium associationibus in specie* più breve (solo 6 pagine), del gennaio 1969. (Fondo, n. 29).

[8] Durante i lavori di preparazione del CIC ci furono anche altri scritti rilevanti sulle associazioni di fedeli: A. Díaz Díaz, *Derecho fundamental de asociación en la Iglesia*, Pamplona 1972, L. Martínez Sistach, *El derecho de asociación en la Iglesia*, Barcelona 1973; W. Schulz, *Le norme canoniche sul diritto di associazione e la loro riforma alla luce dell'insegnamento del Concilio Vaticano secondo*, in «Apollinaris» 50 (1977), pp. 149-171. Le due monografie corrispondono a delle tesi dottorali in diritto canonico. Tuttavia l'articolo di del Portillo ha un valore speciale perché lui era consultore della P. Commissione per la riforma del Codice ed era il suo parere più importante in questa materia.



Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

Inizia con una presentazione sintetica del diritto associativo nella vigenza del CIC del 1917. In seguito espone la dottrina del Concilio Vaticano II in materia. In seguito presenta le conseguenze *de iure condendo* della dottrina conciliare. Un'altra sezione è dedicata alla natura e allo statuto giuridico dei diversi tipi di associazioni Infine, quasi come appendice, vi è una breve sezione sul diritto di associazione dei chierici secolari.

## 2. Le associazioni di fedeli: nel CIC 1917 e nel Concilio Vaticano II

Come è noto, la legislazione del 1917 non lasciava molto spazio al diritto associativo di natura privata. Infatti, si delineava un sistema con una tipologia chiusa (Terzi Ordini, Confraternite e Pie Unioni), secondo la finalità, con un ampio spazio all'intervento dell'autorità ecclesiastica[9]. L'analisi portato a termine da del Portillo ha il pregio di evidenziare che nella normativa piano benedettina, gli atti dell'autorità ecclesiastica (erezione o approvazione dell'ente associativo) hanno un ruolo costitutivo. Poiché il principio di socialità nella Chiesa si collocava nel rapporto fra i fedeli e l'autorità ecclesiastica, le associazioni dei laici erano viste come un fenomeno dell'organizzazione delle Chiesa, ricevevano l'esistenza dalla Gerarchia ed erano governate da essa. Il carattere pubblicistico della normativa codiciale rese impossibile dare una configurazione giuridica chiara alle associazioni create dai fedeli: le associazioni laicali si trovavano in una situazione precaria, mancava loro una chiara posizione giuridica dinanzi alla Chiesa[10].

Era anche noto che la dottrina Conciliare aveva modificato profondamente il panorama. La riscoperta della nozione di fedele, di membro del Popolo di Dio, con i diritti e doveri propri dei cristiani, come manifestazioni della loro partecipazione alla missione della Chiesa, ha avuto importanti con-

[9] Sulla situazione delle associazioni nella normativa piobenedettina, cfr. L. Navarro, *Le forme tipiche di associazione dei fedeli,* in *Le associazioni nella Chiesa*, Città del Vaticano 1999, pp. 25-44; W. Schulz, *Das Vereinsrecht des Codex Iuris Canonici von 1917 und seine Anwendung bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil*, in *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. internationalen Kongresses für kanonisches Recht, München, 14.-19. September 1987*, St. Ottilien 1989, pp. 373-395; S. Sagastibelza, *El derecho de asociación del fiel durante el proceso de elaboración del Código de Derecho canónico de 1917*, Roma 1992 (pro manuscripto); e J. Chapa, *Las asociaciones in specie en el Código de 1917*, Roma 1995 (pro manuscripto).

[10] Cfr. del Portillo, *Ius associationis*, p. 7.



Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

seguenze nel quadro associativo: fu solennemente proclamato il diritto di associazione dei laici (Decr. *Apostolicam actuositatem*, n. 19)[11]. Non si trattava di una concessione da parte dell'autorità ecclesiastica, ma di un vero diritto, il cui esercizio non era sottoposto ad un'autorizzazione previa da parte dell'autorità: è un vero diritto di libertà[12].

Quali sono le conseguenze *de iure condendo*? Con particolare acutezza del Portillo presenta in 6 punti alcuni principi e proposte particolarmente innovativi.

Primo: anzitutto, egli enuncia un principio fondamentale: la costituzione delle associazioni di fedeli è proprio un atto dei fedeli; la causa efficiente del vincolo associativo –ciò che costituisce l'associazione- non è l'autorità ecclesiastica, ma la volontà concorrente dei fedeli che si associano[13].

Secondo: conseguenza immediata dal principio appena indicato è che il governo dell'associazione appartiene ai fedeli, è loro competenza. Questi governano con una potestà diversa da quella di giurisdizione[14], una potestà da esercitarsi nell'ambito dove il fedele gode di libertà e di responsabile autonomia. Di conseguenza, solo si possiede autorità in questo ambito se precede un atto libero della persona mediante il quale decide di obbedire in quell'ambito di libertà[15].

Terzo: tutte le associazioni sono sottoposte alla generale vigilanza e governo della Gerarchia, nella stessa misura e modo in cui lo è il fedele indivi-

[11] Si deve segnalare che quasi tutte le note a pie di pagina del *votum* e anche dell'articolo rinviano a testi conciliari.

[12] Del Portillo fa riferimento esplicito alla storia redazionale del testo di *Apostolicam actuositatem*, n. 19 e alle risposte della Commissione Conciliare, dove si affermano esplicitamente il carattere di *ius* di questa situazione giuridica. Cfr. DEL PORTILLO, *Ius associationis*, cit pp. 11-12.

[13] «Causa efficiens vinculi associativi – id nempe quod constituit associationem – non est auctoritas ecclesiastica, sed concurrens voluntas fidelium qui consociantur». DEL PORTILLO, *Ius associationis*, p. 13.

[14] «Haec potestas oeconomica seu dominativa est potestas gubernii circa quosdam aspectus vitae privatae, et ideo correspondet illi sphaerae activitatis personalis quae publica non est. In ambitu ecclesiastico correspondet illis activitatibus – vitae interiori, apostolatui personali, relationibus familiaribus et socialibus, etc. – in quibus persona gaudet iusta ac legitima autonomia». DEL PORTILLO, *Ius associationis*, pp. 13-14.

[15] «Praeter casus in quibus principium auctoritatis ab ipsa natura oritur – uti contigit quoad patres et filios – auctoritas in hac sphaera solummodo produci potest per actum personae quae libere ponitur in tali situatione –matrimonio, associationem, etc. – in qua viget principium potestatis dominativae». DEL PORTILLO, *Ius associationis*, p. 14.



Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

dualmente considerato[16]. Prendendo spunto del primo paragrafo del n. 24 di *Apostolicam actuositatem*, dove si descrive in termini generali la *debita relatio cum auctoritate ecclesiastica*, del Portillo concretizza queste funzioni nella regolamentazione del diritto di associazione, nel favorire l'unità nella varietà apostolica, nel fornire aiuti spirituali alle associazioni che lo desiderano, e nel vigilare, senza invadere il governo interno, affinché non ci siano errori dottrinali e che l'attività associativa sia rispettosa dei diritti di tutte le persone.

Quarto. La lista di finalità associative presente nel CIC del 1917 è ampiamente superata dalla descrizione conciliare, dove si trova un grande varietà di fini, radunati nel concetto di apostolato. Queste finalità rientrano nell'ambito di autonomia e di responsabilità del fedele[17]. Perciò le associazioni in cui i laici si riuniscono per portare a termine le loro specifiche attività apostoliche possono essere denominate *private*[18]. La legislazione futura doveva avere un grande sviluppo in questo ambito[19].

Quinto. Alcune iniziative dei fedeli possono avere un carattere *pubblico*. Sono quelle che hanno ricevuto il *mandato* o la *missio* della Gerarchia cosi come sono descritti questi atti da *Apostolicam actuositatem* n. 24. Nel primo caso, l'autorità unisce più strettamente a sé, alla sua funzione apostolica, tale iniziativa, e ne assume una speciale responsabilità. Mediante il mandato l'attività associativa diventa una cooperazione diretta e immediata al ministero gerarchico. Perciò la autorità può dare precetti e norme su tale attività.

Le associazioni con *missio* sono quelle istituite dalla gerarchia perché cooperino con il suo apostolato, in finalità proprie della Gerarchia. Queste sono affidate all'associazione e tramite essa ai suoi membri. In tali casi si tratta di *associazioni di diritto pubblico*, totalmente dipendenti dalla competente autorità ecclesiastica[20]. Risulta una novità la proposta di del Portillo perché fino a quel momento la *missio canonica* era intesa come specifica per persone, non

[16] Si tratta di un principio già presente nella *Resolutio Corrientensis*. Le associazioni laicali erano soggette alla vigilanza e al governo come lo è il singolo fedele. Cfr. S.C. DEL CONCILIO, *Resolutio Corrienten.*, 13 novembre 1920, in AAS 13 (1921) p. 144.

[17] «Animadvertendum quoque est fines a Concilio enumeratos per se ipsos non superare ambitum illius activitatis laicorum quae permanet intra sphaeram propriae eorum autonomiae ac responsabilitatis». DEL PORTILLO, *Ius associationis*, p. 16.

[18] Cfr. *ibidem*.

[19] Cfr. *ibidem*, p. 16, nota 31.

[20] Cfr. *ibidem*, pp. 17-18.



Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

per enti associativi (anche in *Apostolicam Actuositatem*, 24 si parla di persone e non di enti). Lui lo estende agli enti, affermando che tramite l'ente la persona fisica la riceve[21].

Sesto. Alla luce della dottrina conciliare, del Portillo ritiene necessario che il nuovo diritto canonico riconosca le associazioni nate dall'iniziativa dei fedeli, senza che tale riconoscimento ne cambi la loro natura privata. Ammesso questo principio e tenendo conto che in *Apostolicam actuositatem*, n. 24 ci sono diversi tipi di associazioni riconosciute dall'autorità, egli ritiene che il criterio di classificazione delle associazione debba essere il rapporto con l'autorità. Si possono distinguere tre grandi blocchi: a) alcune iniziative sono *implicitamente* riconosciute, b) altre lo sono *esplicitamente*, e c) altre infine ricevono il *mandato* o la *missio*.

## 3. Lo statuto proposto da del Portillo per ogni tipo di associazione

Egli cerca di individuare la natura di ogni tipo di associazione e ne propone uno statuto. Il Concilio ha dato alcune indicazioni, aveva aperto la strada al riconoscimento giuridico dell'autonomia privata, ma non è sceso a determinazioni sulle modalità di realizzazione. Perciò, in questa parte del suo lavoro, del Portillo deve costruire *ex novo*, in un ambito dove manca una dottrina canonica sufficientemente elaborata e dove il diritto canonico non offriva strumenti tecnici adeguati. Ciò comporterà che nella costruzione di del Portillo mancherà una delimitazione precisa di tutti i contenuti: non è un edificio completo in tutti i suoi elementi. In fondo le sue proposte costituivano punti di partenza per la discussione in ordine all'elaborazione della nuova normativa.

a) Sulle associazioni *implicite recognitae*, difende la loro esistenza legittima *nella Chiesa*, e quindi anche nel diritto ecclesiale. Il primo grado di riconoscimento di un associazione comporta: il diritto di costituire queste unioni (diritto protetto con eventuali ricorsi); il poter ricevere con il permesso dell'autorità il titolo di cattolica, o la sua lode o raccomandazione; il dovere di obbedire all'autorità e il diritto di petizione; il riconoscimento di una autonomia di governo e di gestione economica. Ma non hanno una soggettività

[21] Cfr. *ibidem*, p. 18.



Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

propria, diversa dalla somma dei membri che le compongono[22]. Si riconosce l'esercizio in *solidum* dei diritti propri dei singoli associati: vi è un diritto ad agire congiuntamente[23]. E suggerisce per la futura normativa prendere spunto dalle soluzioni tecniche presentate dal *trust* anglosassone o del mandato di origine romanistica[24]. Malgrado il tentativo di del Portillo, non risulta chiara la posizioni di questi enti: non sono soggetti di diritto, ma sono unioni legittime. Mancava in diritto canonico (e tuttora manca) una dottrina consolidata sui soggetti senza personalità, che sarebbe stata un aiuto in questo campo.

b) Per quanto riguarda le associazioni *explicite recognitae*, queste sono enti giuridici, hanno una soggettività propria nel diritto canonico. Il riconoscimento dell'associazione è un atto singolare che avviene al momento della creazione dell'ente. Si potrebbe prevedere un sistema di riconoscimento *ex ipso iuris praescripto* (basterebbe che l'associazione possieda i requisiti legali) o abbinato all'approvazione degli statuti da parte dell'autorità ecclesiastica. In ogni caso, l'atto dell'autorità sarebbe dovuto in giustizia, e il diritto dei fedeli sarebbe protetto da un sistema di ricorsi amministrativi[25]. Questo riconoscimento, mediante *l'approbatio*, non cambierebbe la natura dell'ente. Non diventerebbe pubblico.

Il nuovo ente sarebbe il soggetto di attribuzione di situazioni giuridiche, di diritti e doveri. Perciò il titolare del patrimonio sarebbe l'associazione e i beni sarebbero di natura privata, non sarebbero beni ecclesiastici[26]. Tuttavia, del Portillo non esclude che alcune associazioni possano avere beni ecclesiastici se sono state non solo approvate ma erette dall'autorità[27].

c) La associazioni *cum mandato o missione canonica* sono di natura pubblica, non privata, a causa dello stretto legame con l'autorità ecclesiastica, o

[22] «[N]on sunt institutiones canonicae seu, aliis verbis, hae associcationes non constituunt subiectum iurium et obligationum diversum a personis physicis quae associationem efformant». DEL PORTILLO, *Ius associationis*, p. 21.

[23] «In concreto, iuridica ordinatio recognoscit exercitium in solidum eorum iurium quae singulis fidelibus associatis competunt. Nisi id ita esset, partim solummodo agnosceretur ius associationis, quod non tantum significat ius costituendi corporationes, sed etiam ius agendi coniunctim in ambitu sive iuridico sive sociali». DEL PORTILLO, *Ius associationis*, p. 21.

[24] Cfr. *ibidem*, pp. 21-22.

[25] Cfr. *ibidem*, pp. 22-23.

[26] Cfr. *ibidem*, p. 24 e nota 40.

[27] Cfr. *ibidem*, p. 24.



Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

perché hanno ricevuto la *missio* per poter perseguire delle finalità proprie dell'autorità. Tali associazioni non nascono dal diritto dei fedeli, ma dall'atto dell'autorità. Sono tutte corporazioni di diritto pubblico. I fedeli possono promuoverle e chiederne l'erezione all'autorità. Il governo dell'ente associativo pubblico è caratterizzato da un forte intervento dell'autorità (nella nomina dei dirigenti, nelle attività, nell'amministrazione, ecc.). Hanno diritto a possedere beni ecclesiastici e a presentare le proprie attività come ufficialmente e pubblicamente cattoliche.

## 4. Valutazione complessiva delle proposte avanzate da del Portillo

Arrivati a questo punto, possiamo chiederci sul contributo di del Portillo alla normativa codiciale sulle associazioni di fedeli. Il testo che abbiamo presentato costituisce un primo passo nella strada. Perciò sarebbe poco logico paragonare quanto scritto da del Portillo con il risultato finale: i canoni 298-329 del CIC. Infatti, il testo dei canoni è frutto del lavoro di molte persone, di tanti consultori, Vescovi, organismi della Curia Romana, ecc. Del Portillo era un consultore in più, pur avendo avuto un ruolo importante nel gruppo di lavoro incaricato di questo tema. È innegabile però che ci sono alcuni elementi presenti nelle sue proposte che sono stati raccolti nel CIC. Indico alcuni aspetti in cui mi sembra che si possa stabilire un collegamento fra il risultato finale e le proposte del 1967.

Anzitutto, è stata accolta la sua richiesta di una legislazione che accogliesse al suo interno enti associativi fondati sul diritto del fedele ad associarsi[28]. Questo comprende poter fondare liberamente nuovi enti, poter governarli con autonomia e poter iscriversi in enti già esistenti. Nelle associazioni private, regolate dal CIC, troviamo un modello in cui si concretizzano le proposte di del Portillo. In esse è chiaro, malgrado i dubbi a cui ha dato luogo il requisito della *recognitio statutorum* da parte dell'autorità[29], che l'atto costitutivo dell'ente

[28] Nella nuova normativa si tutela uno spazio all'autonomia del fedele. Tale è la ragion di essere della distinzione fra associazioni pubbliche e private. Cfr. al riguardo, G. Dalla Torre, *Considerazioni preliminari sui laici in diritto canonico*, Modena 1983, pp. 114-117.

[29] Cfr. can. 299 § 3. Cfr. sulla rilevanza di questo atto dell'autorità, G. Feliciani, *Le associazioni dei fedeli nella normativa canonica,* in «Aggiornamenti sociali» 38 (1987), p. 692 e L. Navarro, *Commento al can. 299*, in A. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña



Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

spetta ai fedeli[30]. In quanto frutto di un diritto fondamentale del fedele le finalità di tali associazioni rientrano nell'ambito dell'autonomia del fedele nella Chiesa. Ciò viene espresso nel CIC indirettamente nell'indicare che alcune finalità sono riservate all'autorità[31]: le altre finalità ecclesiali rientrano nella sfera di autonomia del fedele. Per quanto riguarda il governo di queste associazioni è riconosciuta loro una autonomia statutaria e di governo[32]. Pur non essendo indicata in forma esplicita la natura del governo nelle associazioni private, è pacifico che in esso non vi è potestà di giurisdizione. I loro beni non sono ecclesiastici e si amministrano in conformità agli statuti[33]. Logicamente questi enti hanno sempre una relazione con l'autorità ecclesiastica: sono sottoposti alla vigilanza e alla giurisdizione dell'autorità ecclesiastica competente[34].

La distinzione proposta fra associazioni esplicitamente e implicitamente riconosciute è collegata alla distinzione fra associazioni private prive di personalità giuridica e associazioni private dotate di personalità giuridica privata. Il processo di elaborazione del CIC ha arricchito le iniziali proposte di del Portillo in ambito di soggetti di diritto canonico[35], ammettendo nel diritto canonico la personalità giuridica privata, come concessione dell'autorità ecclesiastica[36]. Si è mantenuta invece la categoria di associazioni prive di personalità, e il riferimento all'esercizio congiunto dei diritti dei soci e alla soluzione del mandato[37].

Per quanto riguarda le associazioni *cum mandato* e *cum missione*, troviamo tratti sostanziali nel regime delle associazioni pubbliche: in esse l'atto dell'autorità è costitutivo, possono prefiggersi finalità proprie dell'autorità, agiscono in

(a cura di), *Comentario exegético del Código de Derecho canónico*, vol. II, Pamplona 1996, pp. 426-432.

[30] Cfr. can. 299 § 1.

[31] Cfr. can. 301 § 1.

[32] Cfr. can. 321.

[33] Cfr. can. 325.

[34] Cfr. can. 305 dove si specifica che il governo e la vigilanza dell'autorità si portano a termine secondo le disposizioni dei canoni seguenti.

[35] In materia sembrano fondamentali i contributi di P. Lombardía e W. Onclin. Sull'argomento, vid. L. Navarro, *Les sujets nés de l'initiative des fidèles et la personnalité juridique privée*, in «L'Année canonique» 41 (1999), pp. 201-228.

[36] Non fu accolto il suggerimento di del Portillo di un riconoscimento della personalità *ipso iuris praescripto*.

[37] Cfr. can. 310.



Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

modo ufficiale e pubblico come enti della Chiesa, tutte sono molto legate all'autorità (che esercita l'alta direzione), i loro beni sono ecclesiastici, ecc.

Con queste proposte, del Portillo ha aperto strada a un diritto canonico al servizio del fedele e delle sue iniziative libere, contribuendo a superare una visione iuspubblicistica del diritto canonico. È stato un difensore di quanto comporta essere *christifideles* anche nella normativa sulle associazioni, un difensore del carattere ecclesiale e privato dell'agire *in Ecclesia* del fedele in quanto fedele.

## 5. Diritto di associazione dei chierici ed Associazioni sacerdotali

Si tratta di un tema che del Portillo aveva a cuore e ciò si manifesta nelle sue pubblicazioni: nella monografia *Fieles y laicos* a proposito del diritto del fedele ad associarsi si mette in evidenza che anche i sacerdoti hanno questo diritto. Perciò non è strano che egli abbia concluso questo suo parere con alcune pagine dedicate a questo argomento e alle associazioni composte da chierici secolari[38].

Come non poteva essere diversamente, del Portillo difende con forza che i sacerdoti hanno diritto a iscriversi e a creare associazioni pubbliche e private che siano compatibili con i loro obblighi ministeriali. Nell'attuale legislazione canonica è ormai evidente che i chierici hanno diritto di associazione, e che lo possono esercitare sia nella società civile che nella Chiesa, purché ciò sia compatibile con la condizione giuridica personale[39]; ma negli anni 60 del secolo scorso non tutti la pensavano cosi. Perciò del Portillo, riprende nel suo testo la conosciuta risposta della Commissione Conciliare al parere di alcuni che sostenevano che le uniche associazioni sacerdotali legittime erano quelle create o governate dal Vescovo diocesano: «Non potest negari Presbyteris id quod laicis, attenta dignitate naturae humanae, Concilium declaravit congruum, utpote iuri naturali consentaneum»[40].

[38] Già negli anni 70, ritornò su questo argomento in Á. del Portillo, *Le associazioni sacerdotali,* in *Liber Amicorum Monseigneur Onclin. Thèmes actuelles de droit canonique et civil*, Glemboux 1976, pp. 133-149.

[39] Cfr. can. 278.

[40] *Textus recognitus et modi Schema Decreti De presbyterorum ministerio et vita*, ASCV, Vol. IV, Pars VII, Typis Polyglottis Vaticanis, mcmlxxviii, p. 168. Ciò che del Portillo non svela nei



Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

Poiché i chierici sono fedeli, sono anche titolari di questo diritto. Il fatto di aver ricevuto il sacramento dell'Ordine ed essere chiamato a servire con il suo ministero incide nella modalità di esercizio del diritto. Infatti, se nella vita del chierico non tutto resta assorbito dal ministero, se ci sono spazi di autonomia, allora egli potrà liberamente associarsi ad altri chierici per raggiungere finalità compatibili con la condizione clericale. Fra questi spazi ci sono la vita personale del chierico, i suoi interessi culturali, aspetti riguardanti la sua dimensione economica, e anche aspetti propri della sua vita spirituale ed ascetica[41]. Perciò il Concilio, nel decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 8, ha raccomandato alcune associazioni sacerdotali: quelle che favoriscono «la santità nell'esercizio del ministero», mediante «un modo di vita convenientemente ordinato e l'aiuto fraterno», le quali possono avere estensione diocesana, nazionale o internazionale e i loro statuti sono riconosciuti o *recogniti* dalla competente autorità ecclesiastica.

Del Portillo si è manifestato come un grande difensore della libertà dei chierici e ha cercato di spiegare in modo convincente che tale libertà, anche quella associativa[42], è pienamente compatibile con l'appartenenza alla diocesi, ad un presbiterio e sempre si colloca nel rispetto dei vincoli con il Vescovo diocesano[43].

suoi scritti è che quella risposta della Commissione Conciliare al modo 129 fu da lui preparata all'interno della sottocommissione speciale composta dal Relatore Marty, e da del Portillo, Congar, Onclin, Lécuyer ed Herranz. Cfr. A. Favale, *I sacerdoti nello spirito del Vaticano II*, Torino 1968, nota 81, p. 117. Cfr. AGP, leg. 1521, xxxvii-5; y AGP, leg. 1521, xxxix-10.

[41] Cfr. del Portillo, *Ius associationis*, p. 27. In un suo scritto del 1976 riprenderà la questione dell'autonomia del chierico diocesano : vi è una «necessaria distinzione, che esiste e deve necessariamente rispettarsi, tra la funzione ministeriale del chierico e l'ambito privato della sua vita personale». Del Portillo, *Le associazioni sacerdotali,* p. 138. Nel suo testo riporta una lunga citazione di San Josemaría Escrivá in difesa di questa libertà. Cfr. *ibidem*, pp. 138-139. Conclude del Portillo che il chierico gode di un diritto di associazione da esercitarsi sia nelle associazioni civili consone con la natura ed esigenze dello stato clericale, che nelle associazioni costituite in seno alla Chiesa. Cfr. *ibidem*, pp. 140-141.

[42] Del Portillo giunge a difendere che tale libertà si può anche manifestare legittimamente nella costituzione informale di gruppi spontanei, che certamente si trovano anche sotto la vigilanza dell'autorità ecclesiastica. Cfr. *ibidem*, p. 143.

[43] Dinanzi a pretese di attribuire al Vescovo diocesano il governo delle associazioni sacerdotali o a esigere che tali enti fossero sempre eretti dall'autorità ecclesiastica, del Portillo, facendo uso della dottrina conciliare desumibile anche della stesura del testo di *Presbyterorum Ordinis*, n. 8, difende che le associazioni sacerdotali possono essere molto diverse fra loro, anche nelle modalità di riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica (con statuti approvati o



Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

Nel diritto vigente è facile intravedere che le linee presentate dal del Portillo nel 1967 hanno guidato il lavoro della commissione codificatrice. Queste associazioni sacerdotali possono essere tanto pubbliche quanto private[44]. In queste ultime si palesa l'esistenza di spazi di autonomia personale dei chierici. Esiste quindi un vero diritto del chierico a associarsi nella Chiesa[45]. Ma si riconosce che i chierici secolari hanno anche il diritto di associazione nella società civile[46]. Logicamente nella nuova legislazione si ripropone anche la accorata raccomandazione conciliare delle associazioni che favoriscono santità dei sacerdoti nell'esercizio del ministero, la comunione fraterna e l'unione con il proprio Vescovo[47]. Non si tratta di un compito facile da raggiungere, ma di un traguardo esigente che si colloca in una visione ampia del sacerdozio e della sua missione[48].

Da quanto scritto si desume che Álvaro del Portillo ha contribuito in modo efficace a preparare la nuova codificazione in materia, cercando di tradurre in linguaggio giuridico la dottrina conciliare sulle associazioni di fedeli. Tenere presenti le idee da lui proposte può favorire un'interpretazione della normativa vigente più rispettosa dei principi di libertà e di autonomia del fedele nella Chiesa.

riconosciuti, con personalità giuridica pubblica o privata). Cfr. DEL PORTILLO, *Le associazioni sacerdotali,* pp. 143-144.

44 Cfr. in merito, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Las asociaciones de clérigos en la Iglesia*, Pamplona 1989.

45 Si tratta di un diritto il cui esercizio legittimo può dar luogo a ricorsi amministrativi dinanzi a comportamenti non rispettosi da parte dell'autorità, come aveva avanzato del Portillo nel 1976. Cfr. DEL PORTILLO, *Le associazioni sacerdotali,* p. 148.

46 Cfr. can. 278 § 1. Il testo è sufficientemente ampio per includere anche la possibilità di associarsi nella società civile. Restano escluse quelle associazioni di cui al can. 278 § 3.

47 Cfr. can. 278 § 2.

48 Del Portillo era consapevole che «le associazioni sacerdotali difficilmente potranno compiere la loro funzione di aiutare i sacerdoti nella ricerca della santità attraverso l'esercizio del proprio ministero – e di regola neanche essere verranno accettate – se si limitassero a proporre ai loro membri alcune pratiche di pietà che si sovrappongano a ciò che è la vita normale del sacerdote. Pensiamo, invece, che –nel rispetto della grande varietà di forme e di carismi che lo Spirito Santo suscita– le associazioni saranno di grande aiuto ai sacerdoti nella misura in cui esse contribuiranno a raggiungere le mete sopra indicate, e cioè nella misura in cui effettivamente promuovano nei loro membri la ricerca della santità nell'esercizio del proprio ministero, in un vincolo di carità fraterna con il vescovo e con gli altri sacerdoti, particolarmente con coloro che formano parte dello stesso *presbyterium*, facilitando così l'unità di vita, per la quale, evidentemente, sono anche necessarie le pratiche personali di pietà». DEL PORTILLO, *Le associazioni sacerdotali,* p. 146.



Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

# Vida, norma y teoría en el acto jurídico de incorporación de los laicos a la Prelatura del Opus Dei

*Prof. Javier Ferrer Ortiz*[*]

## 1. Introducción

Una de las principales novedades de la transformación del Opus Dei en Prelatura personal es que los fieles laicos se incorporan a ella mediante un acto jurídico, que garantiza la secularidad propia de su entrega.

Este trabajo pretende poner de relieve que la fórmula finalmente aprobada para lograrlo responde perfectamente a lo que, como explicó Álvaro del Portillo en 1982, «podríamos llamar "el carisma fundacional"; es decir, a lo que desde el principio Mons. Escrivá de Balaguer vio que debía ser el Opus Dei. Porque ya en 1928 –año de la fundación– intuyó que debería discurrir por cauces semejantes a los ahora aprobados, sin agotar, lógicamente, todos los pormenores jurídicos de esta solución»[1].

[*] Universidad de Zaragoza (España).

[1] Cfr. J. Navarro-Valls, *Entrevista a Mons. Álvaro del Portillo,* en «ABC», 29 de noviembre de 1982, p. 26; publicada también, junto a otros textos, bajo el título *El Opus Dei, Prelatura personal,* en «Mundo Cristiano», folletos nn. 364-365, Madrid 1983, p. 60. La idea la corrobora Pedro Casciaro que, a principios de 1936, acompañó a san Josemaría a la Iglesia de Santa Isabel de Madrid, de la que era rector. Mientras esperaba, se detuvo a contemplar dos lápidas mortuorias



Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei